



## STATUTO

### ASSOCIAZIONE KUNOICHI PROMOTION AGENCY ETS

#### Art. 1

##### *Natura dell'Associazione*

**1.1** È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "KUNOICHI PROMOTION AGENCY ETS" avente la natura di associazione culturale Ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e successive modificazioni e integrazioni.

**1.2** L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Ente Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" e "Ente Terzo Settore", sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**1.3** L'Associazione, è apartitica, ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

#### Art. 2

##### *Sede legale*

**2.1** L'associazione ha sede legale nel Comune di Atina (Prov. FR)

**2.2** Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### Art. 3

##### *Statuto - efficacia e interpretazione*



**3.1** L'associazione "KUNOICHI PROMOTION AGENCY ETS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**3.2** Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**3.3.** L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale di cui alle lettere d), 0. j) ti), v), w) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 e s.m.i., purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107 e s.m.i.. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea degli aderenti all'Associazione e ne verrà fatta menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti contabili.

#### **Art. 4**

##### *Finalità*

**4.1** L'Associazione "KUNOICHI PROMOTION AGENCY ETS" è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione sociale, nonché del rafforzamento dei legami di solidarietà e promozione di una visione etico-valoriale comune all'interno della comunità di riferimento, in particolare nei confronti delle giovani generazioni, e, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

**4.2** Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

## Art. 5

### *Oggetto sociale*

**5.1** Per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017;
- 3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 117/2017;

**5.2** In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

4.2 In particolare, l'Associazione svolge attività di:

- a) organizzazione di eventi culturali, in particolare musicali, quali Festival, concerti, mostre, laboratori artistici e sonori;
- b) organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, lezioni;
- c) attività editoriale: pubblicazione di newsletter, blog, siti web, campagne di comunicazione online e offline, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e di ricerche;
- d) attività di promozione del territorio dal punto di vista naturalistico, storico, artistico, enogastronomico, sociale;
- e) organizzazione di campagne di sensibilizzazione su tematiche di educazione civica e sociale, nonché campagne di beneficenza per altri enti e/o associazioni, progettazione di campagne crowdfunding;

f) promozione di scambi culturali tra associazioni sia sul territorio regionale e nazionale che internazionale, in particolare con le comunità di italiani residenti all'estero

g) promozione e produzione di progetti musicali di artisti del territorio

**5.3** Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

**5.4** L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

**5.5** L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina delle associazioni di promozione sociale. A tal fine, è demandata al Consiglio di amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

## **Art. 6**

### *Divieto di distribuzione degli utili ed amministrazione del patrimonio*

**6.1** Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 7**

### *Entrate dell'Associazione*

**7.1** Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa per le associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 8**

### *Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci*

**8.1** L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

**8.2** L'Associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro duecentoventimila, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

**8.3** Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto



del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

**8.4** I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 11, 1° comma.

## **Art. 9**

### *Organi*

**9.1** Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

**9.2** I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

## **Art. 10**

### *Assemblea - composizione*

**10.1** L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, oppure di cinque associati qualora l'Associazione raggiunga o superi il numero di cinquecento associati con diritto di voto.

**10.2** L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

**10.3** L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

**10.4** I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

**10.5** Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in libera visione a tutti gli associati.

## **Art. 11**

### *Compiti*

**11.1** L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

- entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di leggi vigenti.

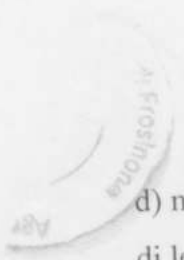
- quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

**11.2** Spetta all'Assemblea:

a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e le modalità di versamento della quota associativa degli associati;

b) deliberare, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio di Amministrazione;

c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- 
- d) nominare, anche tra non associati, e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - e) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale;
  - f) approvare il bilancio sociale, quando previsto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
  - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  - h) deliberare sui ricorsi contro l'esclusione degli associati;
  - i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - j) eleggere e revocare il soggetto deputato a presiedere l'Assemblea, ove tale funzione non sia assolta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - k) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
  - l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **11.3 Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:**

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

**11.4** In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

**11.5** Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

**11.6** Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole

della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le altre deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**11.7** Le riunioni dell'assemblea possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario.

## **Art. 12**

### *Consiglio Direttivo-Composizione, nomina, durata e incompatibilità*

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 15 membri. È convocato dal Presidente e si riunisce almeno sei volte all'anno. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, il/i Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Non possono essere nominati membri del Consiglio direttivo e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

12.1 Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

12.2 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aderenti in regola con il pagamento delle quote associative.

12.3 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci.

12.5 Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

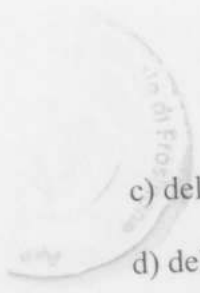
12.6 La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

### **Art. 13**

#### **Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- b) predisporre l'eventuale bilancio sociale;

- 
- c) deliberare il programma annuale e pluriennale di attività;
  - d) deliberare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
  - e) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
  - f) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - h) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

#### **Art. 14**

##### *Decadenza e obblighi dei componenti il Consiglio Direttivo*

**14.1** Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

**14.2** Decade dalla carica di Presidente chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

**14.3** La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

**14.5** Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

#### **Art. 15**

##### *Convocazione e validità delle sedute*

**15.1** Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

**15.2** La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza,

a mezzo di telegramma, e-mail, o applicazioni di messaggistica almeno quarantotto ore prima della seduta.

**15.3** Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti del Consiglio Direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso l'indirizzo E-mail e numero di cellulare indicato nel libro verbali del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

**15.4** Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori. Non sono ammesse deleghe.

**15.5** Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

**15.6** Le sedute del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**15.7** Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

**15.8** Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la deliberazione è rinviata a una successiva

riunione, da convocare non oltre successivi dieci giorni, per ulteriore approfondimento.

## **Art. 16**

### *Presidente, elezione*

**16.1** Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

**16.2** Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 12, 5° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

## **Art. 17**

### *Presidente, compiti*

**17.1** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

**17.2** Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

**17.3** Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, ne sottoscrive i relativi verbali, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di amministrazione alla prima riunione.

**17.4** Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

## **Art. 18**

### *Il Segretario*

**18.1** Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e della Presidenza, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

**18.2** Salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, il Segretario tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente.

## **Art. 19**

### *L'Organo di controllo - composizione, nomina e compiti*

**19.1** L'Assemblea nomina, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

**19.2** L'Organo di controllo rimane in carica per quattro esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

**19.3** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**19.4** L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

**19.5** I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**19.6** Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

**19.7** Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, qualora tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

## **Art. 20**

### *Associati*

**20.1** Per l'acquisizione della qualità di associato si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 22 e 23.

**20.2** Gli associati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate, a qualunque livello, sia territoriale sia nazionale.

**20.3** Gli associati versano la quota associativa annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle direttive dell'Associazione territoriale di riferimento.

**20.4** Gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno il diritto di voto all'Assemblea dei soci.

**20.5** A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

**20.6** In particolare:

- tutti gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di voto, esercitato dai soci minori di età dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori;

- l'elettorato passivo compete solo ai soci che hanno compiuto la maggiore età;

- tutti gli associati hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Associazione.

**20.7** Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

**20.8** Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;

- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

**20.9** È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato o della quota associativa.

**20.10** Gli associati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione”.

**20.11** La perdita della qualifica di associato si verifica in caso:

- di mancato versamento della quota associativa;

- di recesso per l'efficacia del quale sarà sufficiente la semplice comunicazione al Consiglio,

- di esclusione per comportamento che abbia o possa arrecare danno all'Associazione,

**20.12** In caso di esclusione la perdita della qualifica di associato è deliberata dall'Assemblea.

## **Art. 21**

### *Adesione degli associati*

**21.1** Possono divenire associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e che presentino domanda di adesione al Consiglio di amministrazione dichiarando di conoscere, condividere e rispettare i principi ispiratori dello Statuto e versando la quota associativa annuale.

**21.2** Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare in ordine all'accettazione della domanda di adesione alla prima riunione utile.

**21.3** La domanda potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione solo in presenza di comprovato motivo e con provvedimento motivato, che dovrà essere

comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla deliberazione. In caso di rigetto, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

## **Art. 22**

### *Diniego e revoca dell'adesione*

**22.1** Il Consiglio Direttivo non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende divenire associato quando lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto;

**22.2** La revoca dell'adesione, come anche il mancato versamento della quota annuale di adesione nei termini indicati all'articolo 21 del presente statuto, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell'Associazione..

## **Art. 23**

### *Libri sociali*

**23.1** L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell'Associazione:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura del Consiglio medesimo;
- d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, ove istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il registro dei volontari.

**23.2** Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente;
- presenza fisica del Segretario;

- presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;
- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

## **Art. 24**

### *Scioglimento dell'Associazione*

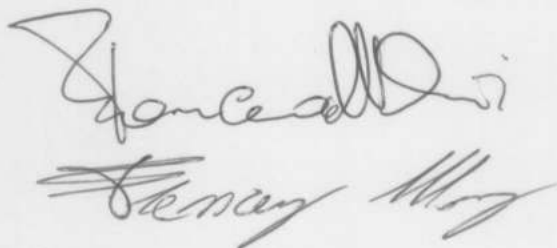
**24.1** Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio Direttivo, sono deliberati dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

**24.2** In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 25**

### *Disposizioni finali*

**25.1** Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibile, al Codice civile.



Francesco Rossi  
Genova 11/07

